



CIRCOLARE

Palermo



INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SCUOLE PARITARIE E NON PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023 da parte delle scuole paritarie della Regione Siciliana, si forniscono le seguenti indicazioni:

- A) regolare funzionamento per l'anno scolastico 2022/2023 (*per tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado*): termine di scadenza **30 settembre 2022**
- B) attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria: termine di scadenza **29 luglio 2022**
- C) attivazione di nuove classi prime in previsione dell'attivazione di un corso completo (sdoppiamento di corsi già paritari o articolazione degli stessi): termine di scadenza **29 luglio 2022**
- D) attivazione di classi collaterali iniziali, intermedie o finali nella scuola primaria, secondaria di I grado e dei primi 4 anni nella scuola secondaria di II grado: termine di scadenza **29 luglio 2022**
- E) attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie secondarie di II grado: termine di scadenza **26 agosto 2022**
- F) esami integrativi/idoneità nella scuola secondaria di secondo grado: **15 giorni** precedenti la data degli esami
- G) variazione dell'ente gestore o del rappresentante legale (D.M. 83 del 10/10/2008 punto 5.12): entro **30 giorni** dalla variazione
- H) trasferimento o modifica della sede scolastica: **30 giorni** precedenti all'esecuzione dei lavori o al trasferimento ad altra sede.

Le presenti disposizioni valgono anche per le scuole non paritarie iscritte all'albo regionale (art. 1 bis, commi 4 e 5 della Legge 3 febbraio 2006, n. 27)

A) REGOLARE FUNZIONAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (*per tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado*)

I Gestori delle scuole paritarie dovranno far pervenire, entro e non oltre il **30 settembre 2022 a mezzo PEC**, al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali ed all'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito territoriale competente*, i sottoelencati modelli a conferma della sussistenza delle condizioni di regolare funzionamento ex art. 3, D.M. 29/11/2007 n. 267. **L'inserimento dei dati sul portale SIDI del Ministero dell'istruzione non sostituisce l'invio dei seguenti modelli alla regione Siciliana :**

- mod. A scuole dell'infanzia paritarie
- mod. B scuole primarie paritarie
- mod. C/1 scuole secondarie
- mod. C/2 formazione classi (art. 3 comma 2 lett. b DM 267/2007)
- mod. C/3 docenti in servizio.

I Gestori di più scuole, sia persone fisiche che giuridiche, faranno pervenire comunicazioni distinte per ciascuna istituzione scolastica (una per ogni codice meccanografico).

Tenuto conto che le comunicazioni trasmesse dalle scuole paritarie avranno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, i Rappresentanti legali dovranno riportare le informazioni corrette, firmando in originale le copie inviate con allegata fotocopia del documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Ai fini di una corretta compilazione del modello nella parte relativa all'elenco degli insegnanti si riportano qui di seguito i CCNL del comparto scuola

- CCNL scuola statale
- CCNL Autonomie locali
- CCNL AGIDAE
- CCNL FISM
- CCNL ANINSEI
-

Al modello dovranno essere allegati :

- 1) elenco degli alunni iscritti in ogni classe con data e luogo di nascita;
- 2) *per le scuole primarie e secondarie, nel caso la scuola non abbia una palestra:* documentazione relativa alle modalità con le quali viene impartito l'insegnamento dell'*attività motoria/Scienze motorie e sportive (eventuali convenzioni con soggetti esterni)*;
- 3) *nel caso in cui la scuola non sia soggetta al certificato prevenzione incendio o SCIA:* autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità;
- 4) *per le scuole secondarie di secondo grado:* un estratto del PTOF sottoscritto dal Coordinatore delle attività educative e didattiche che riporti la griglia di valutazione degli alunni ed il numero di assenze massime per l'ammissione degli alunni allo scrutinio finale in conformità all'art. 14 del DPR 122 del 2009.

B) ATTIVAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA.

Entro e non oltre il **29 luglio 2022**, i Gestori delle scuole dell'infanzia potranno chiedere al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali* l'attivazione di nuove sezioni ai sensi del comma 4.7 del D.M. 10 ottobre 2008 n. 83.

La richiesta (**modello D uno per ogni codice meccanografico**) dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante:

- a) che il personale docente di cui si allega elenco è fornito del titolo di studio e di abilitazione previsti;
- b) l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- c) che non prevede ovvero che prevede la collaborazione di personale a titolo volontario di cui si allega elenco con l'indicazione del numero di ore.

Inoltre, all'istanza dovranno essere allegati:

- 1) perizia giurata, con allegata planimetria, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova sezione;
- 2) copia conforme **parere igienico-sanitario** dei locali rilasciata dalla competente ASP che comprenda il locale destinato alla nuova sezione
- 3) certificato prevenzione incendio ovvero SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità;
- 4) elenco del personale docente (non dipendente a tempo pieno dell'Amministrazione statale) completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduti;
- 5) elenco degli alunni iscritti alla nuova sezione.

Costituisce nuova parità, da richiedere entro il 31 marzo, e non attivazione di nuova sezione, l'istituzione di sezioni aventi sede in locali differenti da quelli dove è già in funzione una scuola paritaria, anche se ubicati nello stesso comune e ciò ancorché facenti capo allo stesso ente gestore.

C) ATTIVAZIONE DI NUOVE CLASSI PRIME IN PREVISIONE DELL'ATTIVAZIONE DI UN CORSO COMPLETO. (sdoppiamento di corsi già paritari o articolazione degli stessi)

Ai sensi del D.M. 83 del 10 ottobre 2008 punto 4.6 *"In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla*

prima e con prospettiva di completamento del corso. Ai sensi dell'art. 1 comma 4, della Legge 10 marzo 2000 n. 62 la parità, di norma, non può essere riconosciuta a singole classi"

Per quanto sopra, le scuole paritarie primarie e secondarie di I e II grado che intendano avviare nuove classi prime, in previsione dell'attivazione di un corso completo con la stessa o di differente articolazione, presenteranno richiesta al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali*, entro il termine perentorio del **29 luglio 2022**.

La richiesta (**modello D uno per ogni codice meccanografico**) dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante:

- a) che sarà costituito dall'anno scolastico 2022/2023:
 - un corso completo
 - un nuovo corso ad iniziare dalla prima classe;
 - ovvero sdoppiamento di corsi già paritari con la diversa articolazione
- b) che il personale docente, di cui si allega elenco, è fornito del titolo di studio e di abilitazione previsti;
- c) l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- d) che non prevede ovvero che prevede la collaborazione di personale a titolo volontario, di cui si allega elenco, con l'indicazione del numero di ore.

Inoltre, all'istanza dovranno essere allegati:

- 1) perizia giurata, con allegata planimetria, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento del nuovo corso ;
- 2) copia conforme **parere igienico-sanitario** dei locali rilasciata dalla competente ASP che comprenda il locale destinato alla nuova sezione
- 3) certificato prevenzione incendio ovvero SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità
- 4) elenco del personale docente (non dipendente a tempo pieno dell'Amministrazione statale) completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduti e la materia di insegnamento;
- 5) elenco degli alunni iscritti al nuovo corso.

Costituisce nuova parità, da richiedere entro il 31 marzo, e non attivazione di nuova sezione, l'istituzione di sezioni aventi sede in locali differenti da quelli dove è già in funzione una scuola paritaria, anche se ubicati nello stesso comune e ciò ancorché facenti capo allo stesso ente gestore.

D) ATTIVAZIONE DI CLASSI COLLATERALI INIZIALI, INTERMEDIE O FINALI NELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEI PRIMI 4 ANNI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

L'evenienza di cui al presente comma deve intendersi come eccezionale e, comunque, non può dare luogo a corsi ampiamente incompleti o frammentati (comma 4.7 del D.M. 10 ottobre 2008 n. 83).

Pertanto, non saranno autorizzate classi collaterali nelle scuole che nei due anni scolastici precedenti (2020/21 e 2021/22) non hanno attivato una stessa classe. A tal fine faranno fede i dati pubblicati sul sito internet di questo Dipartimento:

- in data **03/06/2021** per l'anno scolastico **2020/21**
- in data **02/05/2022** per l'anno scolastico **2021/22**

Le scuole paritarie primarie, secondarie di I e di II grado che, a causa di nuove iscrizioni o di ripetenze, si troveranno a dover attivare una classe collaterale iniziale o intermedia, presenteranno richiesta al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali*, entro il termine perentorio del **29 luglio 2022**. Non saranno accolte richieste presentate oltre tale termine.

Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata.

Le classi collaterali dovranno essere attivate nella stessa sede della scuola e l'orario scolastico deve necessariamente coincidere con l'orario del corso base (TAR Sicilia sez. Palermo II sentenza n. 02444/2012 reg.prov.coll.).

In ogni caso non è consentito l'avvio della classe collaterale in mancanza della notifica del provvedimento di autorizzazione. Pertanto, in mancanza della notifica dell'autorizzazione prima dell'inizio delle attività didattiche l'istanza è da considerarsi rigettata.

La richiesta (**modello D uno per ogni codice meccanografico**) dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante:

- a) la classe che si intende costituire dall'anno scolastico 2022/2023;
- b) i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni;
- c) che il personale docente di cui si allega elenco è fornito del titolo di studio e di abilitazione previsti;
- d) che non prevede ovvero che prevede la collaborazione di personale a titolo volontario di cui si allega elenco con l'indicazione del numero di ore.

Inoltre, all'istanza dovranno essere allegati:

- 1) perizia giurata, con allegata planimetria, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova classe (tale perizia va presentata soltanto se all'atto della richiesta di parità non risultava già un'aula idonea);
- 2) copia conforme **parere igienico-sanitario** dei locali rilasciata dalla competente ASP che comprenda il locale destinato alla nuova classe
- 3) certificato prevenzione incendio ovvero SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità
- 4) elenco del personale docente (non dipendente a tempo pieno dell'Amministrazione statale) completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduti e la materia di insegnamento;
- 5) elenco degli alunni iscritti alla nuova classe completo dei dati anagrafici e con l'indicazione della precedente scolarità.

E) ATTIVAZIONE DI CLASSI QUINTE COLLATERALI IN SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI II GRADO.

Ai sensi del D.M. 83 del 10 ottobre 2008 punto 4.8 “ *Per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti*”.

Per quanto sopra, i Gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, come evenienza eccezionale, necessitano dell'attivazione di una classe quinta collaterale, dovranno presentare richiesta al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali*, entro il termine perentorio del **26 agosto 2022**.

Si evidenzia che l'art. 1 comma 4 lettera f) della legge 10 marzo 2000, n. 62, sancisce il principio secondo il quale la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di corsi completi a iniziare dalla prima classe. Le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti devono essere qualificate come impreviste evenienze, a sottolinearne il carattere del tutto eccezionale e residuale. Pertanto.

- **non saranno autorizzate classi collaterali finali nelle scuole che nei due anni scolastici precedenti (2020/21 e 2021/22) non hanno attivato una stessa classe. A tal fine faranno fede i dati pubblicati sul sito internet di questo Dipartimento:**
 - **in data 03/06/2021 per l'anno scolastico 2020/21**
 - **in data 02/05/2022 per l'anno scolastico 2021/22**
- Il numero di classi collaterali non può essere superiore all'unità; altrimenti, oltre ad essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio legislativo della

parità scolastica come istituto previsto solo per corsi completi. In tale contesto, non possono essere ricompresi gli esami di idoneità, che costituiscono eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento delle classi facenti parte di un corso paritario.

- Non saranno accolte richieste presentate oltre tale termine. Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata.
- **Le classi collaterali dovranno essere attivate nella stessa sede della scuola e l'orario scolastico deve necessariamente coincidere con l'orario del corso base (TAR Sicilia sez. Palermo II sentenza n. 02444/2012 reg.prov.coll.).**

In ogni caso non è consentito l'avvio della classe collaterale in mancanza della notifica del provvedimento di autorizzazione. Pertanto, in mancanza della notifica dell'autorizzazione prima dell'inizio delle attività didattiche l'istanza è da considerarsi rigettata.

La richiesta (**modello D uno per ogni codice meccanografico**) dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante:

- a) la classe che si intende costituire dall'anno scolastico 2022/2023;
- b) i motivi che hanno determinato il *surplus* di iscrizioni;
- c) che il personale docente di cui si allega elenco è fornito del titolo di studio e di abilitazione previsti;
- d) che non prevede ovvero che prevede la collaborazione di personale a titolo volontario di cui si allega elenco con l'indicazione del numero di ore.

Inoltre, all'istanza dovranno essere allegati:

1. perizia giurata, con allegata planimetria, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova classe (tale perizia va presentata soltanto se all'atto della richiesta di parità non risultava già un'aula idonea);
2. copia conforme **parere igienico-sanitario** dei locali rilasciata dalla competente ASP che comprenda il locale destinato alla nuova classe
3. certificato prevenzione incendio ovvero SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità;
4. elenco del personale docente (non dipendente a tempo pieno dell'Amministrazione statale) completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduti e la materia di insegnamento;
5. elenco degli alunni iscritti alla nuova classe completo dei dati anagrafici e la precedente scolarità.

F) ESAMI INTEGRATIVI/IDONEITÀ NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Le scuole secondarie di secondo grado per procedere agli esami integrativi/idoneità dovranno inviare almeno 15 giorni prima il calendario degli esami solo **all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale competente**.

La comunicazione da produrre sul modello Q dovrà contenere l'elenco dei candidati distinto per data di esami.

G) VARIAZIONE DELL'ENTE GESTORE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE (D.M. 83 del 10 ottobre 2008 punto 5.12).

Nel caso di passaggi di gestione, il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare, entro **30 giorni**, al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali*, le modifiche riguardanti il mutamento:

- del soggetto gestore,
- il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore,
- il trasferimento della sede legale dell'ente gestore,

- la modifica della natura giuridica dell'ente gestore.

F.1 - VARIAZIONE DELL'ENTE GESTORE

Nel caso di passaggi di gestione dovrà essere inviata apposita comunicazione (**modello M**. In caso di più scuole compilare un modello per ogni codice meccanografico) entro **30 giorni** dall'avvenuta registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate.

L'atto che determina il passaggio di gestione, a titolo gratuito o oneroso, deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica compresa la ditta e l'insegna aziendale, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità .

Non è consentita la cessione del decreto di riconoscimento della parità scolastica, pertanto, il passaggio di gestione, anche in caso di affitto di azienda, comporterà la revoca della parità all'ente cedente e la concessione di nuova parità all'ente cessionario.

Per le scuole primarie, la cessione della convenzione, di cui al D.P.R. 9 gennaio 2008 n. 23, potrà rientrare nella cessione dell'azienda solo se saranno ceduti sia i crediti che i debiti a norma dell'articolo 2558 del codice civile.

La variazione dell'ente gestore o la modifica della ragione sociale non determina di per sé la modifica della denominazione della scuola che, eventualmente, deve essere distintamente richiesta. A tal fine si tenga conto delle disposizioni della Circolare ministeriale 12 novembre 1980, n. 313 ed al rispetto dei marchi registrati.

La comunicazione dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante:

- a) che rappresenta legalmente il gestore della scuola;
- b) i dati personali (cittadinanza, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso e di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), senza produrre certificati rilasciati da Amministrazioni pubbliche, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dall'art. 15 della legge 12/11/2011, n. 183;
- c) *(nel caso di imprese)* gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio;
- d) che i bilanci della scuola sono pubblici e, comunque, accessibili a chiunque vi abbia un interesse qualificato;
- e) la sede legale dell'ente gestore;
- f) che il gestore ha disponibilità dei locali ove ha sede la scuola, precisando a quale titolo (*proprietà, locazione, comodato*) e la scadenza del possesso;
- g) che l'iscrizione alla scuola è aperta a tutti coloro che ne accettino il progetto educativo, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare e non abbiano età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti;
- h) l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di rigetto dell'istanza, la seguente documentazione:

- 1) atto che determina il passaggio di gestione in copia autenticata, munito degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e con l'indicazione della decorrenza del passaggio stesso;
- 2) elenco di tutte le scuole, anche se ubicate in altre province, dipendenti dal medesimo gestore;
- 3) documentazione atta ad individuare e attestare la natura giuridica del soggetto gestore:
 - atto costitutivo e statuto ovvero visura camerale;
 - *(nel caso l'ente/associazione sia una O.N.L.U.S. - Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale)* autodichiarazione di appartenenza a tale categoria, come definita e disciplinata dal D.L.vo 4 dicembre 1997, n. 460 (cfr anche Decreto M.E.F. del 18/07/2003 n. 266);
 - *(nel caso la domanda sia presentata da ente ecclesiastico)* nulla osta della competente Autorità ecclesiastica;
 - *(nel caso la domanda sia presentata da un ente locale)* atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento;
- 4) documentazione relativa al legale rappresentante:
 - copia carta d'identità (foto ben riconoscibile);
 - copia del codice fiscale;

- curriculum personale;
 - *(se pubblico dipendente)* autorizzazione di cui all'art. 53 del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165;
- 5) copia del titolo giuridico di disponibilità dei locali scolastici, datata e sottoscritta dal gestore subentrante. Se trattasi di locali in locazione va allegata la cessione del contratto, con gli estremi di registrazione all'Agenzia delle entrate e la notifica al contraente ceduto (proprietario dei locali).
 - 6) copia certificato prevenzione incendi ovvero SCIA **rilasciato al nuovo gestore**, ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità;
 - 7) copia certificato igienico sanitario, **rilasciato al nuovo gestore** dalla competente ASP, nel quale sia chiaramente specificato il numero massimo di alunni accoglibili nelle singole sezioni o classi
 - 8) nel caso vengano preparati in sede alimenti da somministrare agli alunni (cucina interna), copia della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) **inviata dal nuovo gestore** alla competente ASP (Delibera Giunta Regionale n.3710 del 20/11/2007).

F.2 - VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Nel caso di cambio del rappresentante legale dell'ente gestore, dovrà essere inviata entro **30 giorni** apposita comunicazione (**modello N**. In caso di più scuole compilare un modello per ogni codice meccanografico) al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali*.

La comunicazione dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante:

- a) i dati personali (cittadinanza, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso e di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), senza produrre certificati rilasciati da Amministrazioni pubbliche, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dall'art. 15 della legge 12/11/2011, n. 183.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di rigetto dell'istanza, la seguente documentazione:

- 1) documentazione attestante la variazione del legale rappresentante (*verbale assemblea soci, consiglio di amministrazione, ecc ...*);
- 2) Per gli enti iscritti alla CCIA, visura camerale aggiornata con il nuovo rappresentante legale
- 3) documentazione relativa al legale rappresentante:
 - copia carta d'identità (foto ben riconoscibile);
 - copia del codice fiscale;
 - curriculum personale;
 - *se pubblico dipendente* autorizzazione di cui all'art. 53 del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165;

F.3 - VARIAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA DELL'ENTE GESTORE

Nel caso di variazione della natura giuridica dell'ente gestore dovrà essere inviata apposita comunicazione al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole dell'infanzia e di istruzione di ogni ordine e grado non statale* entro **30 giorni** dall'avvenuta registrazione dell'atto di variazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di rigetto dell'istanza:

- l'atto che determina la modifica della natura giuridica dell'ente gestore in copia autenticata, munita degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ovvero per gli enti iscritti alla CCIA, visura camerale aggiornata con la nuova natura giuridica.

Se la variazione della natura giuridica dell'ente comporta la variazione del codice fiscale, valgono le indicazioni di cui al paragrafo F.1 e non le indicazioni di cui al presente paragrafo F.3, in quanto avviene una variazione dell'ente gestore.

H) TRASFERIMENTO O MODIFICA DELLA SEDE SCOLASTICA

Ai sensi del D.M. 83 del 10 ottobre 2008 punto 5.6 *"Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per*

territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente”.

Per quanto sopra, ogni variazione significativa della situazione dei **locali** in cui abbiano sede istituzioni scolastiche paritarie (trasferimento in altra sede, esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, messa a norma, ampliamenti, ecc.) dovrà essere comunicata al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali*, utilizzando il **mod. O** (in caso di più scuole compilare un modello per ogni codice meccanografico). Le comunicazioni dovranno precedere di almeno **30 giorni** l'esecuzione dei lavori o il trasferimento ad altra sede, a meno che si tratti di situazioni non prevedibili ed urgenti. In questo caso, la comunicazione dovrà comunque essere contestuale all'inizio dei lavori.

Si raccomanda di programmare detti interventi al fine di non interferire con le attività didattiche.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di rigetto dell'istanza, la seguente documentazione:

- 1) perizia giurata, con allegata planimetria, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attesti i requisiti di cui al D.M. 18/12/1975 *norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica* (G.U. 02/02/1976 n. 29, supplemento ordinario) ed, in particolare (*si veda lo schema di perizia giurata allegato alla presente circolare*):
 - a) idoneità della struttura interna;
 - b) idoneità degli spazi esterni (N.B. Per le scuole dell'infanzia si abbia riguardo alla prescrizione secondo cui “le attività educative si svolgano a diretto contatto con il terreno di gioco e di attività all'aperto”. Pertanto, le attività educative della scuola dell'infanzia vanno collocate esclusivamente al piano terra come previsto dal D.M. n. 18/12/1975, punto 3.04);
 - c) idoneità degli arredi e delle attrezzature;
 - d) idoneità edilizia;
 - e) conformità impianti;
 - f) barriere architettoniche;
 - g) sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 2) Qualora dalla perizia di cui sopra non dovessero risultare i locali destinati all'*attività motoria/Scienze motorie e sportive* dovranno essere documentate le modalità con le quali detti insegnamenti verranno impartiti allegando eventuali convenzioni con soggetti esterni;
- 3) certificato prevenzione incendio ovvero SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità;
- 4) copia certificato igienico sanitario, rilasciato dalla competente ASP, nel quale sia chiaramente specificato il numero massimo di alunni accoglibili nelle singole sezioni;
- 5) titolo di disponibilità dei locali; *qualora i locali non siano di proprietà del Gestore richiedente, produrre copia del contratto di locazione regolarmente registrato*;
- 6) *nel caso vengano preparati in sede alimenti da somministrare agli alunni (cucina interna)*, copia della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) inviata alla competente ASP (Delibera Giunta Regionale n.3710 del 20/11/2007).

Si precisa, inoltre, che le istituzioni scolastiche dovranno avere un ingresso autonomo rispetto ad ogni altra unità immobiliare ubicata nello stesso edificio.

I) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Con l'occasione si ritiene utile sottolineare, anche in relazione alle risultanze delle visite ispettive disposte per la verifica della permanenza dei requisiti della parità, che:

1. agli atti delle scuole paritarie deve essere conservata la **documentazione completa** relativa ai **locali**: agibilità, abitabilità, igiene e sicurezza, certificato prevenzione incendi, ecc.;
2. è richiesta un'attenta applicazione di quanto prescritto dalla legislazione vigente in merito alla tenuta dei **bilanci** delle scuole paritarie e agli **esami** di idoneità e di Stato;
3. la ricettività delle classi è disciplinata dal D.M. n. 18/12/1975, in particolare:
scuola dell'infanzia: spazi per attività a tavolino: 1,80 m quadri/alunno

scuola primaria:	mensa: 0,40 m quadri/alunno (v. tabella 5, D.M. 18/12/1975) spazi per attività didattiche normali: 1,80 m quadri/alunno biblioteca: 0,13 m quadri/alunno palestra: 330 m quadri (per scuole da 10 a 25 classi) mensa: 0,70 m quadri/alunno (V. Tabella 6 D.M. 18/12/1975)
scuola secondaria I grado:	spazi per attività didattiche normali: 1,80 m quadri/alunno biblioteca: 0,40 m quadri/alunno palestra: 315 m quadri netti (*) mensa: 0,60 m quadri/alunno (V. Tabella 7 D.M. 18/12/1975)
scuola secondaria II grado:	spazi per attività didattiche normali: 1,96 m quadri/alunno biblioteca: 0,40 m quadri/alunno palestra: 630 m quadri netti (*) mensa: 0,60 m quadri/alunno (V. Tabelle da 8 a 12 del D.M. 18/12/1975)

(*) V. tabelle 6 - 7 - 8 del D.M. 18/12/1975, in quanto la capienza prevista per le palestre varia a seconda del numero di classi e di alunni presenti nell'istituzione scolastica.

Si ritiene opportuno ricordare ai Gestori delle scuole paritarie, di provvedere tempestivamente e con precisione agli adempimenti che saranno indicati dal Ministero dell'Istruzione e da questo Dipartimento in ordine all'anagrafe delle scuole, anche in considerazione che per la scuola dell'infanzia e primaria i dati ivi contenuti costituiscono la base di calcolo per l'assegnazione dei contributi statali e regionali.

Infine, considerata l'estrema importanza dell'uso delle tecnologie informatiche, anche come mezzo di comunicazione, appare indispensabile che tutte le scuole paritarie dispongano di una **postazione con collegamento ad internet** e di un **indirizzo di posta elettronica certificata** al quale questo Ufficio e i competenti Uffici del Ministero dell'istruzione possano inoltrare le comunicazioni.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet www.regione.siciliana.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio.

IL DIRIGENTE GENERALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO